



COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Piazza Municipio, 1 – 09033 DECIMOMANNU

SETTORE TECNICO
Tel. 070/9667039 – 070/9667021 – 070/9667025
Fax 070/962078

**FORNITURA DI UN MONTAFERETRI PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE
NEL CIMITERO COMUNALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto ed importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un montaferetri da destinare al servizio di tumulazione nel cimitero del Comune di Decimomannu.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad €. 15.000,00 compresa I.V.A. al 20%.

Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri meglio specificati all'articolo 2 del presente capitolato.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di estendere o diminuire la fornitura nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione senza che la Impresa aggiudicataria dell'appalto possa trarne motivi per avanzare pretese di ulteriori compensi o di indennizzi di qualsiasi specie.

Il contratto di appalto relativo alla fornitura di un montaferetri, come innanzi specificato, è stipulato a corpo.

Art. 2 – Descrizione e caratteristiche della fornitura e delle altre prestazioni comprese nell'appalto

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alle caratteristiche tecniche del montaferetri comprese nell'appalto oggetto del presente Capitolato:

- fornitura di montaferetri oleodinamico progettato e costruito in conformità alla Direttiva Macchine 98/37//CEE e 2006/42/CE, alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, come previsto dalle norme vigenti sulla sicurezza con relativa marcatura CE in versione traslazione e sollevamento elettrico a batteria secondo le seguenti caratteristiche tecniche, tipo prodotto di riferimento mod. "Micro Combi 5910 Oscar Marta":
 - 1. destinato all'innalzamento dei feretri e alla loro tumulazione in loculi fino ad un'altezza max di tumulazione di mt. 3,50;
 - 2. l'elevazione della piattaforma deve avvenire mediante centralina alimentata a corrente continua da n. 2 batterie aventi un voltaggio di 12 V dotata di autonomia di almeno 120 min. corredata di caricabatteria automatico (sgancio a carica avvenuta) di classe di protezione adeguata;
 - 3. i comandi devono essere azionabili da piattaforma, con presenza di dispositivo per la discesa di emergenza a motore spento e quindi la dotazione di pompa a mano per tutte le manovre in caso di assenza di energia elettrica;
 - 4. valvola antiritorno (paracadute);
 - 5. il motore deve avere una potenza adeguata;
 - 6. la portata del mezzo deve essere almeno pari a kg. 400 compreso 2 persone;
 - 7. dotato di pressostato per il controllo della massima portata di carico del montaferetri in grado di avvisare acusticamente il caso di carico in soprappeso;
 - 8. la piattaforma aerea deve avere un ingombro non superiore a mm. 800xmm. 2050 mentre l'ingombro totale del montaferetri non deve essere superiore a mm. 920xmm. 2050;
 - 9. dal cestello deve essere possibile gestire la tumulazione sia frontale che laterale;
 - 10. il parapetto di protezione dell'operatore del cestello dovrà avere un'altezza adeguata a norma di legge;
 - 11. dotato di cinghie di fissaggio bara in robusto materiale per il bloccaggio sicuro e piano appoggio bara dotato di rulli di scorrimento feretro;
 - 12. i rulli dovranno potersi bloccare onde evitare l'incidentale scivolamento dl carico;
 - 13. il livellamento e la stabilità devono essere garantiti da quattro stabilizzatori a vite che agiscono sul terreno, le ruote devono essere pneumatiche imperforabili da consentire alla macchina spostamenti agevoli;
 - 14. bolla di regolazione per la messa in piano;
 - 15. completo di cintura di sicurezza per l'operatore da agganciare al telaio del montaferetri, marchiata CE, completa di moschettone;
 - 16. completo di telo di copertura in PVC pesante, da utilizzare per la protezione del montaferetri dagli agenti atmosferici.
 - Compresa la formazione dei necrofori comunali che dovrà essere certificata a cura del fornitore;
 - Il luogo di fornitura è il cimitero comunale in Via Nazionale;
1. Le Imprese che partecipano alla gara dovranno, a pena di esclusione, specificare le caratteristiche tecniche del montaferetri, allegando idonea documentazione tecnica della casa produttrice., da cui risulti il rispetto delle specifiche minime suindicate.

Art. 3 - Qualità e provenienza dei materiali e relativa documentazione

Per la scelta e la accettazione dei materiali saranno applicabili, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore. Ad ogni modo tutti i materiali e le provviste oggetto della fornitura dovranno essere prodotti dalle migliori Imprese che operano nel settore e certificati CE.

Tutti i materiali usati per l'esecuzione della fornitura dovranno essere conformi alle relative norme di impiego.

Il monferetri e le altre componenti saranno consegnati nel luogo di esecuzione della fornitura nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione.

I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla Stazione Appaltante saranno immediatamente rimossi e sostituiti a cura e a spese della Impresa aggiudicataria dell'appalto.

La Impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a produrre:

- tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa, attestanti la perfetta funzionalità della macchina oggetto della fornitura;
- tutta la documentazione, relativa alla tipologia e alle caratteristiche della macchina oggetto della fornitura, da produrre in caso di eventuali richieste provenienti da Enti deputati all'esercizio dei poteri di controllo e/o vigilanza.

Art. 4 - Modalità di esecuzione della fornitura

La Impresa deve eseguire la fornitura secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il programma concordato con il Responsabile del Settore Tecnico.

La Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà, in ogni caso, garantire il funzionamento del montaferetri.

Art. 5 – Subappalti o cottimi

Per la disciplina del subappalto e del cottimo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 118 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Tempo utile per l'ultimazione delle opere - Penali per ritardi - Consegnna della fornitura - Ricezione della fornitura

La fornitura, eseguita secondo le prescrizioni contenute nei documenti di gara e secondo il programma concordato con il Responsabile del Settore Tecnico, dovrà essere ultimata entro e non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di commissione della stessa da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui la consegna della fornitura ordinata non venga ultimata entro il termine stabilito, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, **una penale pari ad € 70,00**. L'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di penale dal contraente sarà dedotto dal saldo della fornitura. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante, fatte salve eventuali azioni di rivalsa, provvederà ad incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà effettuato nella misura dell'100% del corrispettivo previsto dal contratto successivamente alla posa in opera di tutte le componenti della fornitura, come individuate nell'articolo 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto dopo l'accertamento, con esito positivo, della regolare esecuzione della stessa, che dovrà essere effettuato dal Responsabile entro i 30 (trenta) giorni successivi. Per i predetti pagamenti la Impresa dovrà emettere regolare fattura intestata al Comune di Decimomannu.

L'Appaltatore assume a suo carico, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 3 della L. 136/2010. A tal fine si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati, salvo le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale contenente il codice CUP. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, inoltre, entro 7 giorni dall'apertura del conto, l'Appaltatore comunica all'Ente: il numero del Conto dedicato, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. L'Appaltatore trasmette all'Ente tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo al presente appalto che devono contenere, a pena di nullità assoluta, la clausola in base alla quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Pertanto i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al codice IBAN che verrà indicato in fattura, nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.

Art. 8 - Garanzia

L'Impresa ha l'obbligo di garantire la piena efficienza ed il regolare funzionamento del montaferetri oggetto dell'intervento, per il periodo stabilito nell'offerta e comunque per almeno due anni a decorrere dalla data della regolare esecuzione della fornitura medesima.

Tale garanzia consisterà nella manutenzione e assistenza tecnica presso il cimitero comunale entro 24 ore dalla chiamata senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che, nel periodo citato dovessero evidenziare difetti di funzionamento, di costruzione o dovessero essere soggetti a guasti e rotture, ecc. senza diritto ad alcun compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera impiegata.

Art. 9 – Disposizioni generali relative ai prezzi – Revisione dei prezzi

I prezzi indicati nella offerta si intendono privi di qualsiasi restrizione, remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, al fine di garantire che la fornitura sia eseguita a regola d'arte, e che comprenda le opere di imballo, sballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento e messa in opera, smaltimenti in discarica autorizzata, nonché tutte le imposte, esclusa l’Imposta sul Valore Aggiunto.

I prezzi indicati dalla Impresa in sede di gara sono fissi ed invariabili e, pertanto, non suscettibili di revisione neanche in caso di aumento dei prezzi di mercato.

Art. 10 - Oneri ed obblighi a carico dell’aggiudicatario - Responsabilità dell’aggiudicatario verso la stazione appaltante e verso terzi

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico della Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. nominare un tecnico responsabile qualificato, di gradimento della Stazione Appaltante, quale interlocutore referente in possesso delle deleghe necessarie per rappresentare ufficialmente la Impresa in qualsiasi circostanza;
2. svolgere ogni attività nel totale rispetto delle vigenti normative CEI ed UNI;
3. impiegare personale specializzato, dotato di tutte le attrezzature, anche specifiche, nonché dei mezzi d’opera necessari alla realizzazione degli interventi richiesti (la Impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante un dettagliato e completo elenco del personale utilizzato, con generalità e qualifica);
4. osservare tutte le vigenti norme in materia di rapporti con il personale dipendente, provvedere al pagamento dei salari almeno secondo i minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, nonché di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi vigenti (della relativa documentazione la Stazione Appaltante potrà richiedere, in ogni momento, eventuale copia);
5. adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, ogni accorgimento atto a garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi (la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto alla sorveglianza si ritengono fin d'ora sollevati, al riguardo, da ogni responsabilità);
6. osservare le norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, nonché della libertà sindacale nei luoghi di lavoro;
7. osservare le leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
8. osservare le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, assumendosi la piena responsabilità tecnica ed amministrativa nei confronti degli organismi di controllo;
9. osservare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
10. essere titolare di un'assicurazione contratta con una primaria compagnia assicuratrice ai fini della copertura della responsabilità civile per danni a persone, animali e cose durante lo svolgimento delle prestazioni richieste (delle relative documentazioni la Stazione Appaltante potrà richiedere eventuale copia);
11. provvedere ai trasporti, al carico e allo scarico del personale, delle attrezzature, dei mezzi d’opera e delle strumentazioni necessarie in qualunque circostanza;
12. valutare i rischi dell'intervento in relazione alla statica dell'edificio, assumendosene ogni responsabilità (la Stazione Appaltante e il personale della stessa preposto alla sorveglianza si ritengono sin da ora sollevati, al riguardo, da ogni responsabilità);
13. eseguire le attività di trasporto e/o sollevamento solo ed esclusivamente nei momenti in cui l'area dell'immobile è sgombra, e, se necessario, anche in orario straordinario, notturno o festivo, ovvero prevedendo le necessarie perimetrazioni di sicurezza dell'area di intervento;
14. fornire la dovuta assistenza qualificata in occasione delle eventuali visite di controllo da parte della Stazione Appaltante e di altri organismi a ciò preposti.

Art. 11 - Sicurezza

Si precisa che, nella fattispecie, è esclusa la necessità di predisporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 3 agosto 2007, n. 123, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI), in quanto le operazioni connesse alla fornitura verranno effettuate in assenza di qualsiasi attività in quell'area e, quindi, di ogni possibile "interferenza".

Art. 12 - Danni e inadempimenti

La Impresa che esegue la fornitura è responsabile dei danni cagionati a strutture, infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili ubicati nei locali in cui deve essere eseguita la stessa, ed è obbligata alla riparazione, alla sostituzione e/o comunque al ripristino, a proprie cure e spese, di strutture, infrastrutture, mobili, attrezzature e suppellettili danneggiati in occasione e/o a causa delle attività di consegna della fornitura.

Si precisa che la Impresa aggiudicataria dell'appalto è responsabile, altresì, dell'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto.

Pertanto, la Impresa, in caso di inadempimento, sarà tenuta a pagare le penali previste dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e a risarcire i danni eventualmente provocati, nei casi di:

- ritardo nella esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
- mancato trasporto, presso discarica autorizzata, dei materiali di risulta;
- interruzione, anche parziale, delle attività connesse alla posa in opera della fornitura oggetto dell'appalto;
- negligenza nella messa a punto della macchina;
- mancata/scarsa pulizia del luogo in cui deve essere eseguita la fornitura oggetto dell'appalto.

La contestazione di eventuali irregolarità riscontrate dal Responsabile della Fornitura alla Impresa aggiudicataria dell'appalto avverrà in contraddittorio con un Rappresentante della Impresa stessa con contestuale redazione di apposito verbale. Qualora, per ragioni di urgenza e/o per l'assenza del rappresentante della Impresa, non imputabili alla Stazione Appaltante, non sia possibile procedere in contraddittorio ai predetti riscontri ed alla redazione del relativo verbale, la contestazione delle irregolarità e la comunicazione di un termine congruo entro il quale la Impresa è tenuta a intervenire per porre rimedio alle irregolarità stesse, saranno notificati alla medesima Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempire, che verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di risolvere ipso iure il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali che non cessino a seguito di diffida formale da parte della Stazione Appaltante;
- mancata e/o ritardata consegna e/o messa in opera della fornitura nei termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- arbitrario abbandono o sospensione della fornitura oggetto del contratto, per cause imputabili esclusivamente alla Impresa;
- violazione delle norme sulla garanzia;
- violazione delle norme sulla sicurezza;
- cessazione o fallimento della Impresa.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora accerti l'incapacità o la negligenza della Impresa nella esecuzione della fornitura, ovvero una notevole difformità di materiali e prodotti impiegati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In tali casi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, anche di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla esecuzione in danno, a spese e cura della Impresa, al fine di ottenere, comunque, il completamento della fornitura.

Art. 14 - Domicilio legale

La Impresa si impegna ad eleggere il proprio domicilio legale nel comune di Decimomannu, presso il quale la Stazione Appaltante potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale che riguardi il rapporto contrattuale, essendo, pertanto, espressamente esonerata da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 15 - Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Stazione Appaltante e la Impresa, durante l'esecuzione della fornitura, qualora non sia stato possibile definire le stesse per via amministrativa in base alle disposizioni contenute nell'articolo 240 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giurisdizionale individuata ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia; ad ogni modo la Impresa aggiudicataria dell'appalto potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Richieste di informazioni

Le Imprese interessate potranno richiedere informazioni più dettagliate, rivolgendosi all'Ing. Giovanni Tocco Tel. 070/9667039 o al P.E. M. Viola Casti Tel. 070/9667025.

